

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1071

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FARDIN, SELLITTI, MANIERI, BALDELLI
GUBBINI, BARRA, VOZZI e MODOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1994

**Modifiche all'articolo 28 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministra-
zioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**

ONOREVOLI SENATORI. - Risulta che alcuni pretori abbiano contestato le candidature, nelle elezioni amministrative locali, di donne coniugate o vedove che non avevano indicato il cognome del marito. Tali incresciose situazioni conseguono dal fatto che, per una dimenticanza del legislatore, la normativa elettorale riguardante comuni e province non include la previsione, contenuta invece nell'articolo 18, comma 2, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che consente alle donne candidate di scegliere se usare solo il proprio cognome o aggiungere anche quello del marito. Il presente disegno di legge intende colmare una lacuna palese della disciplina vigente ed impedire il promuovere di diversità di trattamento che non trovano alcuna razionale giustificazione e che possono dare adito a gravi lesioni del diritto di elettorato passivo delle donne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo le parole: «nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;» sono inserite le seguenti: «le candidate donne possono indicare il solo cognome o possono aggiungere il cognome del marito;».

